

Civile Ord. Sez. 6 Num. 21539 Anno 2015

Presidente: BIANCHINI BRUNO

Relatore: MANNA FELICE

Data pubblicazione: 22/10/2015

ORDINANZA

sul ricorso 28859-2013 proposto da:

ZAPPALA' ANTONINO ZPPNNN37R09C568O, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE REGINA MARGHERITA 294, presso lo studio dell'avvocato VALERIO VALLEFUOCO, rappresentato e difeso dall'avvocato CARMELITA RAUSA, giusta procura in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

nonchè contro

IMPELLIZZERI GIUSEPPE;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 181/2013 del TRIBUNALE di NICOSIA del , depositata il 21/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/07/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

I. - Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell'art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380-bis e 375 c.p.c.:

"1. - Giuseppe Impellizzeri, proprietario di un appartamento in comune di Troina, conveniva in giudizio, innanzi al locale giudice di pace, Antonino Zappalà, proprietario di un appartamento vicino, per sentirlo condannare alla rimozione di un muro che questi aveva costruito in un vano sottoscala comune, appropriandosene in parte.

Nella contumacia del convenuto, il giudice di pace rigettava la domanda, ritenendo che lo Zappalà fosse proprietario esclusivo del sottoscala occupato.

1.1. - Proposto appello dall'Impellizzeri, e ancora contumace lo Zappalà, tale sentenza era ribaltata dal Tribunale di Nicosia, adito quale giudice d'appello, il quale ricavava la comunanza' del vano sottoscala dall'interpretazione dell'atto notaio Iuvara del 29.12.1987, da cui entrambe le parti traevano i rispettivi titoli di proprietà.

2. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre Antonino Zappalà, in base ad un unico motivo.

2.1. - Giuseppe Impellizzeri è rimasto intimato.

3. - L'unico motivo di ricorso espone la nullità del procedimento e della sentenza impugnata, per difetto d'integrità del contraddittorio, in relazione al n. 4 dell'art. 360 c.p.c. Ciò in quanto il processo si è svolto senza che fosse evocata in giudizio Maria Siciliano, coniuge dello Zappalà e comproprietaria con lui del vano di cui si discute in causa.

4. - Il motivo è fondato.



Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, se un condomino agisce per la demolizione di un manufatto realizzato su una striscia di terreno in comproprietà con il coniuge del convenuto, pur se in base all'assunto attoreo soltanto questi è l'autore delle opere, il contraddittorio deve esser integrato nei confronti di entrambi i comproprietari e la relativa violazione è rilevabile anche per la prima volta in cassazione, se emerge dagli atti e sul punto non si è formato il giudicato (Cass. n. 5335/97; conformi, nn. 10968/94, 4094/96, 1270/99, 2610/99 e 5603/01).

4.1. - Nello specifico, dall'atto notaio Iuvara del 29.12.1987, espressamente posto a base della sentenza impugnata, risulta che Antonino Zappalà acquistò i diritti sul bene in questione dichiarando di essere coniugato in regime di comunione dei beni con Maria Siciliano, sicché l'esistenza di detto litisconsorte risultava dagli atti di causa.

5. - Pertanto, si propone la decisione del ricorso con le forme camerale, nei sensi di cui sopra, in base al n. 5 dell'art.375 c.p.c.".

II. - La Corte condivide la relazione, in ordine alla quale nessuna delle parti ha depositato memoria.

III. - Pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 383, 3° comma c.p.c., il quale provvederà anche sulle spese di cassazione.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Troina, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese di cassazione.



Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile -
2 della Corte Suprema di Cassazione, il 16.7.2015.